



Servizio Sanitario Nazionale - Regione dell'Umbria
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2
Sede Legale Provvisoria: Viale Donato Bramante 37 – Terni
Codice Fiscale e Partita IVA 01499590550

Delibera del Direttore Generale n. 742 del 25/06/2017

Oggetto: Convenzione tra Azienda Usl Umbria 2 e Unità di Convivenza S. Antonio Abate della Soc. Coop. Sociale a r.l. sita nel comune di Castel Viscardo (TR), per il periodo dal 01/07/2017 al 30/06/2020

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv. 5122 del Servizio Proponente, DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI ORVIETO

Hash documento formato .pdf (SHA256):

ba8f842b40ade1cbf525e4a898726f7ae5703790d7a9ebfdf77af5e1a337e43b

Hash documento formato .p7m (SHA256):

afb42fc88c8b525bb4b30afb1f460045d12d146d03f830c48ef8d6002a518923

Firmatari: Teresa Manuela Urbani, PIETRO MANZI, Enrico Martelli

ACQUISITI i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo come di seguito indicato:

Direttore Sanitario: Dr. Pietro Manzi - parere: FAVOREVOLE

Direttore Amministrativo: Dott. Enrico Martelli - parere: FAVOREVOLE

DELIBERA

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE (*)
(Dr. Imolo Fiaschini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 742 DEL 25/06/2017

Normativa di riferimento:

- Deliberazione del Direttore Generale della Azienda Usl Umbria 2 n.934 del 25/08/2015 “Assistenza Residenziale a pazienti psichiatrici. Approvazione dello schema di convenzione con le Unità di Convivenza”

Motivazione:

In attuazione delle disposizioni di cui alla Legge Regionale Umbria n. 18 del 12.11.2012 è stata costituita dall'01.01.2013 l'Azienda U.S.L. Umbria 2 ricomprendente i territori e le strutture già facenti parte della ex AUSL n. 3 di Foligno e della ex AUSL n. 4 di Terni;

L'art. 60 della citata L.R. n. 18/2012 dispone che le nuove Aziende U.S.L. istituite subentrino in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle A.U.S.L. istituite ai sensi della L.R. n. 3/98 e, tra l'altro, nella gestione delle attività e passività pregresse e tutela dei rapporti contrattuali in essere;

Con D.G.R.U. n. 5375 del 30.06.2000 il “Centro per attività socio-assistenziali e sanitarie San Domenico Savio” è stato autorizzato all'esercizio dell'attività di Unità di Convivenza Psichiatrica per n. 8 posti letto ;

Con D.G.R.U. n. 5380 del 24.06.2005 il “Centro per attività socio-assistenziali e sanitarie San Domenico Savio” ha ottenuto l'autorizzazione alla realizzazione di una Unità di Convivenza psichiatrica per ulteriori n.3 posti letto;

Con D.G.R.U. n. 1377 del 04.03.2011 tutte le autorizzazioni del Centro per attività socio-assistenziali e sanitarie San Domenico Savio sono state volturate in favore della società “S. Antonio Abate Società Cooperativa Sociale”;

Con D.G.R.U. n. 4686 del 27/06/2013 la società “S. Antonio Abate Società Cooperativa Sociale” è stata autorizzata all'esercizio dell'attività della struttura destinata ad Unità di Convivenza per pazienti psichiatrici per complessivi n.11 posti letto articolati in due moduli (da 5 e 6 posti letto);

Con Determinazione Dirigenziale Regione Umbria n. 4255 del 04/05/2017 “Rilascio dell'Accreditamento Istituzionale alla Unità di Convivenza S. Antonio Abate della Soc. Coop. Sociale a r.l. sita nel comune di Castel Viscardo (TR), ai sensi dell'art. 8-quater del D. Lgs. 502/92” avente validità triennale dalla data del provvedimento di rilascio

Si ritiene che il Direttore del Distretto territorialmente competente, provveda a predisporre gli atti necessari alla stipula della convenzione di riferimento onde garantire la risposta all'esigenza di residenzialità nei confronti di utenti portatori di disabilità psichiatrica, nel rispetto dei criteri

stabiliti nei protocolli del Dipartimento della Salute Mentale e delle tariffe previste dalla DGR Umbria n. 406 del 02.03.2005 e n.1708 del 30.11.2009;

Esito dell'istruttoria:

Sulla base di quanto sopra esposto si propone di adottare apposita delibera con la quale disporre:

1. Di approvare il testo della convenzione con la Unità di Convivenza "S. Antonio Abate Società Cooperativa Sociale" sita in via del Poggio n. 3 Castel Viscardo (TR) , per la fornitura di prestazioni di Assistenza Residenziale in Unità di Convivenza a favore di utenti inviati dal Dipartimento della Salute Mentale, sulla base di progetti terapeutici individuali, per il periodo dal 01/07/2017 al 30/06/2020, come riportato nella convenzione allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Dare atto che la spesa derivante dalla presente convenzione per i Distretti della ASL Umbria n.2 è già prevista nel budget negoziato Bilancio di Previsione anno 2017 e, fatta salva ogni modifica necessaria in relazione alle disponibilità finanziarie di quest'Azienda, sarà necessario prevederla per le annualità successive;
3. Di dare atto che la presente Deliberazione non è sottoposta al controllo regionale;
4. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale.

Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Rosita Gasparri)

Il Direttore del Distretto di Orvieto
(Dr.ssa Teresa Manuela Urbani)

**CONVENZIONE TRA AZIENDA USL UMBRIA 2 E UNITA' DI CONVIVENZA
"SOC. COOP. SOCIALE S. ANTONIO ABATE" sita nel Comune di CASTEL
VISCARDO (TR) – Via del Poggio n.3**

Il giorno, del mese di, nell'anno,
presso la sede legale provvisoria dell'Azienda USL UMBRIA 2, sita in Terni, via Bramante
37,

TRA

L'Azienda USLUMBRIA2, rappresentata dal Dott. Imolo Fiaschini nella qualità di Direttore
Generale, con sede provvisoria in Terni, via Bramante 37, Codice fiscale e partita IVA
01499590550

E

la Unità di Convivenza " S. Antonio Abate" della Soc. Cooperativa Sociale a r.l. con sede
legale in via del Poggio n. 3 Castel Viscardo (TR) partita IVA 00234700557, legalmente
rappresentata dal Sig. Marcello Tomassini,c.f. TMSMCL45A04C289W, di seguito
denominata Unità di Convivenza;

PREMESSO che:

- la presente convenzione è soggetta a tutte le norme vigenti per tempo, di ogni
ordine e grado, in materia di autorizzazione, accreditamento e accordi
contrattuali per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a carico del Servizio
Sanitario Nazionale; inoltre, la presente convenzione si colloca in un contesto
finanziario dell'Azienda globalmente vincolato dall'assegnazione regionale
indistinta e dai parametri assistenziali previsti dalle disposizioni regionali vigenti,
contesto che deve essere annualmente rideterminato per garantire il rispetto dei
livelli di spesa programmati;

Viste le autorizzazioni regionali rilasciate dalla Regione Umbria nei confronti della "Soc.
Coop. Sociale S. Antonio Abate", che di seguito si provvede ad elencare:

- Determinazione Dirigenziale Regione Umbria n. 5375 del 30.06.2000 con la quale il
"Centro per attività socio-assistenziali e sanitarie San Domenico Savio" è stato
autorizzato all'esercizio dell'attività di Unità di Convivenza Psichiatrica per n. 8 posti
letto;
- Determinazione Dirigenziale Regione Umbria n. 5380 del 24.06.2005 con la quale il
"Centro per attività socio-assistenziali e sanitarie San Domenico Savio" ha ottenuto
l'autorizzazione alla realizzazione di una Unità di Convivenza psichiatrica per ulteriori
n.3 posti letto;

- Determinazione Dirigenziale Regione Umbria n. 1377 del 04.03.2011 con la quale tutte le autorizzazioni del Centro per attività socio-assistenziali e sanitarie San Domenico Savio sono state volturate in favore della società “S. Antonio Abate Società Cooperativa Sociale”;
- Determinazione Dirigenziale Regione Umbria n. 4686 del 27/06/2013 con la quale la società “S. Antonio Abate Società Cooperativa Sociale” è stata autorizzata all'esercizio dell'attività della struttura destinata ad Unità di Convivenza per pazienti psichiatrici per complessivi n.11 posti letto articolati in due moduli (da 5 e 6 posti letto);
- Determinazione Dirigenziale Regione Umbria n. 4255 del 04/05/2017 ”Rilascio dell'Accreditamento Istituzionale alla Unità di Convivenza S.Antonio Abate della Soc. Coop. Sociale a r.l. sita nel comune di Castel Viscardo (TR), ai sensi dell'art. 8-quater del D. Lgs. 502/92” avente validità triennale dalla data del provvedimento di rilascio

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

ART. 1 - Oggetto

Oggetto della presente convenzione è la disciplina dei rapporti tra l'Azienda USL Umbria 2 e l' Unità di Convivenza “S. Antonio Abate Società Cooperativa Sociale” di Castel Viscardo (TR), per l'erogazione di Prestazioni di Assistenza Residenziale rese dall' Unità di Convivenza a Pazienti Psichiatrici.

L'Azienda, in base alla programmazione sanitaria regionale, definisce il budget aziendale da utilizzare a favore dei residenti nel territorio di riferimento con periodicità annuale, stabilendo altresì, in base allo storico, quello da destinare alla “Soc. Coop. Sociale S. Antonio Abate”

ART. 2 - Accesso alla Struttura

L'accesso di utenti sarà di volta in volta autorizzato sulla base di progetti terapeutici individuali, secondo le indicazioni dei Servizi e/o delle UU.VV.MM. competenti.

L'Unità di Convivenza si impegna a dare comunicazione tempestiva della data di ingresso degli utenti alla Direzione Distrettuale di riferimento nonché quella di eventuali dimissioni

Il Distretto territorialmente competente ha il compito di garantire il rispetto del tetto di spesa fissato in sede di negoziazione annuale del budget .

L'equipe dei Servizi del D.S.M. redige il Piano Riabilitativo individuale per ogni singolo paziente da inviare all'Unità di Convivenza. Nel Progetto vengono definiti e verificati gli obiettivi riabilitativi ed i tempi presumibili della loro realizzazione, nonché il programma terapeutico con monitoraggio dell'evoluzione delle disabilità. Tale progetto, che deve essere redatto all'atto della presa in carico e rinnovato durante l'iter riabilitativo, deve essere custodito nella cartella clinica.

L' Azienda esercita l'attività di monitoraggio e controllo sull'andamento dei progetti terapeutici dei propri utenti tramite i Servizi territoriali.

L' Unità di Convivenza si impegna a condividere con i Servizi di riferimento il progetto terapeutico personalizzato di ciascun utente inserito, informando tempestivamente i Servizi di tutte le variazioni d'urgenza reresi necessarie.

Art. 3 – Prestazioni della Unità di Convivenza.

L'Unità di Convivenza è tenuta ad erogare tutte le prestazioni riportate nel piano assistenziale personalizzato elaborato per ogni ospite e codificato nella cartella, relative alle seguenti attività:

- assistenza diretta alla persona;
- assistenza tutelare diurna e notturna;
- servizi alberghieri;
- assistenza sanitaria (medica, infermieristica);
- assistenza sociale;
- attività riabilitativa;
- attività occupazionali, ricreative e culturali.

Sono espressamente escluse le seguenti prestazioni:

- assistenza protesica ed integrativa (garantita seconda la normativa vigente da parte della ASL di residenza);
- assistenza farmaceutica (garantita dal SSR ai sensi della DGR 291 del 13.03.2002);
- consulenze specialistiche (garantite dal SSR seconda le regole prescrittive in vigore);
- beni sanitari extra LEA (a carico dell'utente).

L'Unità di Convivenza è tenuta altresì a garantire il flusso mensile di informazioni sulle condizioni cliniche degli ospiti secondo il modello previsto dalla Regione dell'Umbria (sistema Atl@nte). L' Unità di Convivenza è tenuta inoltre alla trasmissione dei flussi di governo (modello STS 11, STS 24, eventuali altri) nei tempi e nelle modalità dettate dall'Azienda. I dati inseriti nel modello STS 24 dovranno trovare corrispondenza con i dati inseriti in Atl@nte. Per tali incombenze, l'Unità di Convivenza è tenuta ad individuare un referente al quale sarà possibile indirizzare ogni comunicazione da parte dell'Azienda.

In ogni caso l' Unità di Convivenza si impegna ad assolvere tutti i debiti informativi richiesti dalla Azienda.

Il mancato assolvimento dei debiti informativi costituisce fattispecie sanzionabile ai sensi del successivo art.14.

Le prestazioni previste dalla presente convenzione non possono subire sospensioni o interruzioni se non preventivamente autorizzate dall'Azienda.

Art. 4 – Requisiti strutturali, organizzativi e di qualità.

In relazione agli atti della Giunta Regionale dell'Umbria che hanno istituito una regolamentazione provvisoria dei rapporti tra SSR e strutture private, l' Unità di Convivenza si impegna a mantenere i requisiti strutturali, organizzativi e di qualità previsti dalla normativa vigente.

In ogni caso le parti concordano che la convenzione sarà adeguata contestualmente ai provvedimenti che saranno emanati sia a livello nazionale che regionale.

Art. 5 – Personale.

L'Unità di Convivenza si impegna ad impiegare personale sanitario e non sanitario secondo le vigenti disposizioni, in possesso delle idonee qualifiche professionali e con specifica formazione comprovata attraverso curricula ed attestati di frequenza a corsi di qualificazione specifici. Si impegna altresì a predisporre un piano annuale di aggiornamento del personale impiegato, curando di conservare la documentazione dei corsi effettuati.

Il personale che opera nella struttura per l'erogazione delle prestazioni oggetto della convenzione, deve risultare da apposito elenco, depositato presso la Direzione del Distretto Sanitario territorialmente competente, al momento della stipula della convenzione. Nell'elenco viene indicato, accanto a ciascun nominativo, il profilo professionale, la qualifica, la tipologia del rapporto contrattuale, l'orario settimanale svolto nella struttura, e deve essere corredato dal curriculum formativo e professionale (modello europeo).

Tale elenco degli operatori deve essere aggiornato con cadenza semestrale, entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno. In caso di assenza di variazioni, l'Unità di Convivenza deve comunque darne comunicazione formale.

In caso di variazione del personale, anche se in via temporanea, l'Unità di Convivenza si impegna a darne comunicazione entro 7 giorni alla Direzione del Distretto Sanitario, allegando la documentazione sopra precisata.

L'Unità di Convivenza si impegna ad applicare integralmente i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, in relazione alle singole categorie di personale dipendente che opera presso la struttura gestita, ed a rispettare le norme previdenziali e assicurative previste dalla legge.

Art. 6 – Esternalizzazioni di servizi.

Qualora l'Unità di Convivenza intenda esternalizzare uno o più servizi necessari alla realizzazione delle prestazioni previste dalla presente convenzione, dovrà formulare apposita richiesta alla Direzione del Distretto competente per territorio, dichiarando che la ditta cui si intende affidare il servizio possiede i requisiti di cui alla vigente normativa in materia di accreditamento istituzionale.

In questi casi l'Unità di Convivenza dovrà ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 5 per il personale direttamente utilizzato, fornendo tutte le informazioni e la documentazione relative alla Ditta appaltatrice del servizio.

Nel caso che l'esternalizzazione riguardi i servizi alberghieri (pulizia, ristorazione, lavanderia, ecc.), fermi restando gli obblighi previsti dalla vigente normativa relativamente alla qualificazione del personale, alla previdenza, ecc., non è necessario fornire la documentazione richiesta al comma che precede.

ART. 7 -Sicurezza sul luogo di lavoro

L'Unità di Convivenza è tenuta a garantire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro.

In particolare è tenuta:

all'osservanza del D.Lgs. n° 81/08;

a trasmettere al Distretto territorialmente competente, il Documento di Valutazione dei Rischi relativo all'oggetto della presente convenzione, prima della relativa stipula.

Art. 8 – Documentazione

L'Unità di Convivenza si impegna a tenere aggiornata la documentazione relativa agli ospiti e all'organizzazione della vita comunitaria.

Gli strumenti essenziali della documentazione comprendono:

- scheda socio-riabilitativa individuale;
- cartella sanitaria;
- registro delle presenze degli ospiti;
- fogli di presenza del personale suddiviso per mansioni e dei turni di lavoro;
- eventuale altra documentazione richiesta dall'Azienda.

Fatta salva la legislazione vigente in materia di segreto professionale, la documentazione relativa agli ospiti dovrà essere esibita ai soggetti formalmente incaricati della vigilanza.

ART. 9 - Copertura assicurativa

Al fine di garantire gli ospiti dell' Unità di Convivenza da ogni evento dannoso che si possa verificare nel corso del trattamento riabilitativo, la struttura deve essere dotata di adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, per l'intero periodo di validità della convenzione.

ART. 10 - Protezione dei dati personali

L' Unità di Convivenza si impegna ad osservare le disposizioni previste nel D. Lgs n° 196 del 30/06/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali". In particolare è tenuto a mantenere riservati dati ed informazioni di cui possa venire a conoscenza nell'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, estendendo tale impegno ai propri dipendenti ed alle Ditte che dovessero assumere servizi esternalizzati. Gli obblighi connessi alla riservatezza dei dati non si estinguono alla scadenza della convenzione o, comunque, al termine del rapporto di collaborazione.

Art. 11 - Tariffa.

Come previsto dalla DGR n° 1708 del 30/11/09 la tariffa è stabilita in € 65,10= per ogni giorno di degenza di ogni ospite. Per le persone che hanno avuto accesso all'Unità di Convivenza secondo quanto previsto dall'art.2 della presente convenzione, l'Azienda pagherà il 60% della tariffa (€ 39,06=), quale quota a carico del Servizio Sanitario Regionale come previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Per ogni giorno di assenza dell'utente dall'Unità di Convivenza, conseguente anche ad eventuali ricoveri ospedalieri, il costo giornaliero della retta sarà ridotto del 30%.

Nel caso in cui l'Azienda sia destinataria di delega di funzioni da parte di Comuni in materia inerente l'oggetto della presente convenzione, questa pagherà anche l'eventuale quota di integrazione sociale di competenza del Comune delegante, previa acquisizione dei relativi finanziamenti.

ART. 12 - Liquidazione competenze

La liquidazione delle competenze avverrà con atto del Direttore del Distretto territorialmente competente, entro 60 gg. dal ricevimento della fattura, che dovrà essere emessa con cadenza mensile. Le fatture dovranno essere accompagnate da una distinta nella quale saranno riportati, per ogni ospite, i giorni di effettiva presenza presso la struttura nel periodo di riferimento. La distinta dovrà essere validata dai referenti dei Servizi invianti, per consentire la liquidazione delle competenze.

L'Unità di Convivenza assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m. I pagamenti devono essere effettuati sul conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3 L. n.136/2010, si obbliga a comunicare ogni modifica relativa al conto corrente dedicato. Ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della L. n.136/2010 s.m.i., il mancato utilizzo, per i movimenti finanziari relativi al presente contratto, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente accordo.

Il presente accordo contrattuale non è soggetto all'obbligo dell'acquisizione del CIG così come indicato al punto 4.5 della determinazione n.4 del 04/07/2011 della AVCP.

Art. 13 - Fornitura di farmaci e presidi.

L'Azienda si impegna inoltre ad assicurare la fornitura diretta:

di tutti i farmaci a carico del SSN, tenendo conto dei principi attivi nell'Elenco Terapeutico Ospedaliero Regionale;
dei presidi e diagnostici destinati all'assistenza integrativa e protesica secondo le vigenti normative;
delle soluzioni e degli antisettici
delle miscele nutrizionali secondo quanto previsto dalle normative regionali vigenti e dalle linee guida aziendali.
La fornitura di farmaci e di presidi, come sopra indicata, è disciplinata dalla DGR 291 del 13.03.2002, che prevede che l'assistenza farmaceutica sia garantita con la distribuzione diretta da parte delle Aziende Sanitarie dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza residenziale e semiresidenziale.
A fronte di tali forniture, l' Unità di Convivenza è obbligata a tenere appositi registri ed a rendicontare l'uso delle stesse, anche per i pazienti non residenti nel territorio dell'Azienda.

Art. 14 – Controlli e sanzioni.

L'Azienda attiverà un sistema di monitoraggio e controllo sul rispetto della presente convenzione.

Il riscontro di eventuali irregolarità e/o violazioni della presente convenzione da parte dell'Unità di Convivenza, potrà comportare, a discrezione dell'Azienda, l'applicazione di una penale pecuniaria da un minimo di € 100,00= ad un massimo di € 1.000,00= per ogni infrazione rilevata. La penale potrà essere applicata solo dopo l'espletamento della procedura di contestazione di addebiti, che deve essere fatta per iscritto, prevedendo la possibilità di controdeduzioni entro 10 gg. dal ricevimento della stessa, e prevedendo eventualmente un termine congruo per la realizzazione di eventuali interventi correttivi. Qualora vi fosse reiterazione nella violazione, l'Azienda si riserva di procedere alla risoluzione del rapporto.

In ogni caso il rapporto potrà essere risolto per accertata carenza dei requisiti in base ai quali il competente Servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali ha rilasciato l'autorizzazione e l'accreditamento.

L'Unità di Convivenza si impegna, ai fini del corretto espletamento di tutti i controlli di cui al presente articolo, a consentire al personale dell'Azienda addetto al controllo l'accesso alla struttura, nonché a fornirgli tutte le informazioni ed i documenti richiesti.

Art. 15 – Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità triennale dal 01/07/2017 al 30/06/2020 salvo cessare immediatamente qualora venga revocata l'autorizzazione all'esercizio o l'accreditamento oppure nell'ipotesi di diversa regolamentazione dei rapporti tra S.S.R. e strutture sanitarie e socio sanitarie private.

Art. 16 – Oneri fiscali e di registrazione

Ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale Umbria n. 51/1995, l' Unità di Convivenza riconosce a suo carico tutti gli oneri e le spese per la predisposizione del presente atto e la sua eventuale registrazione.

Il regime fiscale relativo alle prestazioni previste dalla presente convenzione, sarà quello attinente alla natura giuridica dell' Unità di Convivenza.

Art. 17 – Foro competente

Per qualsiasi controversia viene eletto quale foro competente quello di Terni.

La presente scrittura privata è redatta in duplice originale su sette pagine dattiloscritte, e, dopo la sua lettura, viene approvata con la sottoscrizione che segue.

Il Legale Rappresentante della
Unità di Convivenza S.Antonio Abate
sig. Marcello Tomassini

Il Direttore Generale
USL UMBRIA 2
Dr. Imolo Fiaschini

L' Unità di Convivenza espressamente dichiara di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le clausole della presente convenzione

Il Legale Rappresentante della
Unità di Convivenza S.Antonio Abate
sig. Marcello Tomassini
